

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

(N. 65-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE RIZZO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1976

---

Adeguamento monetario del limite di responsabilità  
degli albergatori e imprenditori assimilati

---

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1976

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il vigente codice civile nel disciplinare il contratto di deposito in albergo distingue tra una illimitata responsabilità dell'albergatore per le cose che il cliente gli consegna in custodia (articolo 1783) e una responsabilità limitata invece per la sottrazione, la perdita o il deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate (art. 1784, primo comma).

Poichè in questa ultima ipotesi l'obbligo di custodia è accessorio di quello principale della prestazione dell'alloggio, il limite massimo di somma entro il quale l'albergatore è tenuto a risarcire il danno è attualmente fissato in lire duecentomila, essendo stata in tale misura adeguata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 964, la somma di lire cinquemila indicata nel testo originario del 1942.

La svalutazione monetaria ulteriormente intervenuta ha determinato la presentazione, da parte del senatore Guarino, di un disegno di legge (n. 65) tendente ad elevare a lire ottocentomila l'anzidetto limite massimo di responsabilità dell'albergatore (ex art. 1784, primo comma, del codice civile).

La seconda Commissione nell'esaminare, in sede referente, detto disegno di legge ha

ritenuto di accogliere un emendamento governativo, sostitutivo dell'articolo unico del medesimo, con il quale il limite viene determinato non più in misura fissa, come per il passato, ma in misura proporzionale al prezzo giornaliero dell'alloggio.

Tale criterio è previsto dalla Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962, della quale è in corso il procedimento di ratifica anche da parte del nostro Paese ed ha il pregio di consentire, altresì, un adeguamento automatico dell'anzidetto limite in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta e quindi del prezzo giornaliero dell'alloggio.

L'aver determinato in cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo, l'attuale limite massimo di lire duecentomila, previsto dall'articolo 1784, primo comma del codice civile, oltre ad informare la nostra legislazione alla citata Convenzione internazionale, soddisfa di certo l'avvertita esigenza di adeguamento dell'anzidetto limite al mutato potere di acquisto della moneta per l'ulteriore svalutazione monetaria verificatasi dal 1953 in poi.

Per le premesse considerazioni si chiede il voto favorevole dell'Assemblea.

RIZZO, *relatore*

### DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL SENATORE GUARINO

#### *Articolo unico.*

Il limite massimo di lire duecentomila previsto nel comma primo dell'articolo 1784 del codice civile, come modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 964, in ordine alla responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita o il deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo ed a lui non consegnate, è elevato a lire ottocentomila.

### DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### *Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo ».